



Canone tv: la categoria fissata dal contratto determina l'addebito

Operazione in automatico per i «clienti residenti»

IL QUESITO



So che il canone Rai viene addebitato automaticamente sulle bollette dei clienti che hanno contratti ad uso residenziale. Io ho un contratto con tariffa D3, che ho stipulato per la mia casa di residenza, però sul contratto stesso non c'è l'indicazione di «cliente residente», bensì è riportata soltanto la dicitura «altri clienti domestici». Cosa vuol dire? Sarò considerato come un cliente commerciale? Oppure dovrò provvedere autonomamente a segnalare la mia effettiva condizione di cliente residenziale, pagando poi il canone attraverso un modello F24?

L.L. - MEDA

PAGINE A CURA DI
Maurizio Di Rocco

Il decreto attuativo n. 94, emesso il 13 maggio 2016 dal ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, fornisce chiarimenti e interviene a regolamentare le modalità di addebito del canone Rai in bolletta, a seguito delle novità introdotte dalla legge di Stabilità del 2016. In particolare, per quanto attiene all'individuazione delle tipologie di utenze elettriche su cui l'imposta è addebitabile, è da tenere preliminarmente in considerazione la coincidenza del luogo di fornitura dell'energia rispetto al luogo di residenza (articolo 3).

Queste informazioni, fornite alle imprese erogatrici dall'Acquirente Unico Spa tramite il Sistema informativo integrato, sono desumibili in modo differente a seconda della tipologia di contratto che l'utente ha sottoscritto. Infatti, per i contratti recanti la dicitura «clienti residenti», quali sono gli utenti domestici titolari di punti di prelievo cui si applica la tariffa D2 e (per i nuovi contatti conclusi a partire da gennaio 2016) la tariffa D3, il carattere della residenzialità è desumibile direttamente dal contratto stesso; invece, per quelli qualificati come «altri clienti domestici», titolari di con-

tratti con tariffa D3, conclusi fino al 2015, la coincidenza tra il luogo di fornitura e il luogo di residenza è individuata in base alle informazioni disponibili presso l'Anagrafe tributaria (come previsto all'articolo 2, comma 1 del Regolamento).

Per quanto riguarda, nello specifico, questa seconda tipologia di contratti di fornitura, infatti, è necessario un allineamento delle informazioni contenute nelle diverse banche dati, giacché la residenzialità dell'utenza non può desumersi sulla base del mero contratto stipulato con l'impresa fornitrice di energia elettrica. La procedura che consente di appurare se sia o meno addebitabile il canone Rai sarà la seguente: l'Acquirente Unico Spa trasmetterà all'agenzia delle Entrate le informazioni relative ai contratti sottoscritti dagli utenti; per ciascuno di questi contratti, l'agenzia delle Entrate individuerà gli intestatari per i quali il luogo di fornitura corrisponde alla residenza effettiva, attraverso una verifica presso l'Anagrafe tributaria; infine, l'Acquirente

Unico Spa, ricevuta la relativa informazione dall'Agenzia, renderà a sua volta disponibili ai gestori elettrici i dati pervenuti. Ultimata questa serie di passaggi, salvo eventuali disguidi, dovrebbe essere possibile risalire all'effettivo contribuente tenuto al versamento dell'imposta per mezzo della bolletta elettrica.

Se uno stesso soggetto fosse intestatario di plurime utenze residenziali, dovrebbe comunque essere possibile individuare quale tra queste sia l'utenza su cui è addebitabile il canone, fermo restando che a ogni soggetto non può essere richiesto più di un pagamento. Qualora coesistono, però, in capo allo stesso intestatario, due contratti di cui uno con tariffa D3 e uno con tariffa D2, la regola prevede che il canone sia addebitato sulle bollette relative alla seconda tipologia di utenza, indipendentemente dalla data di attivazione; qualora, invece, la coincidenza avvenga tra più contratti di fornitura rientranti tutti nella tipologia «clienti residenti», il canone sarà computato sull'utenza con attivazione più recente o, in mancanza, con la data di inserimento nel registro centrale ufficiale (Rcu) più recente, indipendentemente dalla tipologia tariffaria.

ATTENTI A...



IL RIMBORSO PER L'INDEBITO

Nel caso in cui, per qualche disguido, il cittadino si veda imputato un canone tv non dovuto, dovrà chiedere il riaccredito delle somme indebitamente calcolate. Fermo restando che si è in attesa di conoscere le modalità per le domande di rimborso, la procedura andrà attivata con una richiesta all'agenzia delle Entrate - direzione provinciale di Torino - Ufficio territoriale di Torino 1 - sportello Sat, che, verificata la sussistenza dei presupposti trasmetterà ad Acquirente Unico Spa, entro 60 giorni, le informazioni per il riaccredito dell'importo. Entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione di tali informazioni, Acquirente Unico renderà disponibili i dati all'impresa elettrica titolare della fornitura, affinché proceda al rimborso sulla prima fattura utile. In alternativa, il rimborso potrà avvenire con altre modalità, purché ne sia assicurata la corresponsione entro 45 giorni. Laddove, poi, il rimborso non vada a buon fine, sarà l'agenzia delle Entrate ad assumersi l'onere del riaccredito.

Il ruolo del fornitore

Nell'eventualità, poi, che l'utente si dimostri inadempiente o provveda a versare solo una parte delle somme indicate in fattura, sarà l'impresa elettrica a doversi attivarsi per ottenere il versamento del canone, tramite i consueti solleciti di pagamento e seguendo le ordinarie modalità di recupero. Tanto detto, sono disciplinate diversamente le ipotesi che afferiscono, da una parte, alle cosiddette «vulture», ossia le disattivazioni di un contratto di fornitura con contestuale attivazione di una nuova fornitura sottoscritta da diverso cliente, e dall'altra allo «switch», inteso quale passaggio da un'impresa elettrica fornitrice ad un'altra da parte di un medesimo soggetto. Ai fini dell'addebito del canone, infatti, nella prima ipotesi l'utenza sarà da considerarsi come una nuova attivazione, con importi da corrispondersi in modo differente a seconda del mese di attivazione; nel secondo caso, invece, non si avrà alcuna apprezzabile conseguenza, essendo comunque rimasta attiva in capo ad uno stesso cliente finale una fornitura elettrica, ma saranno i gestori ad addebitare le rate secondo i relativi periodi di competenza.

LA RESIDENZA ESTERA



IL CASO

Chi non possiede i requisiti per ottemperare al pagamento del canone, risiedendo inoltre in un appartamento le cui utenze sono intestate al proprietario, che risiede all'estero, è comunque tenuto ad effettuare la comunicazione posto che la modulistica sembra escludere o non essere idonea per questa casistica? Il proprietario, invece, è tenuto a qualche adempimento?

LA SOLUZIONE

Se la bolletta è intestata al proprietario e non sono presenti televisori nella casa, il lettore non è tenuto a pagare il canone o a presentare comunicazioni. Sarà il proprietario, semmai, a dover dichiarare di non detenere apparecchi Tv, onde evitare addebiti in bolletta, perché la residenza all'estero non esonera dal pagamento se sono presenti televisori nell'abitazione.

IL NUCLEO FAMILIARE



In caso di nucleo familiare composto da figlia, madre e padre, il quale paga il canone tv per la casa di residenza, mentre la figlia abita in altra città con contratto di locazione e contratto Enel (domestico non residente) a sé intestato, per la casa locata si dovrà versare un secondo canone o si può autocertificare che il canone è già versato dal padre per la casa di proprietà?

Alla figlia non sarà addebitato il canone Rai qualora sia titolare di un contratto elettrico non residenziale e all'Anagrafe risulti, per l'appunto, coabitante con i genitori che già versano l'imposta. Le utenze "altri clienti domestici" (tariffa D/3 fino al 2015) sono soggette al pagamento solo qualora le informazioni anagrafiche rivelino l'effettiva residenza in loco.

IL DOPPIO ADDEBITO



Siamo marito e moglie, appartenenti alla stessa famiglia anagrafica. Disponiamo di più abitazioni e ciascuno di noi è titolare di un'utenza elettrica per uso domestico residente. Come dovremo comportarci se dovessimo trovare l'addebito su entrambe le fatture elettriche?

Il canone è dovuto una sola volta per famiglia anagrafica. Per evitare il doppio addebito è però necessario compilare il quadro B della dichiarazione sostitutiva, indicando il codice fiscale su cui andrà effettuato l'addebito. In caso di doppio addebito del canone, sarà necessario chiederne il rimborso.

L'EREDE



Sono erede di un parente deceduto, senza conviventi, al quale è ancora intestata una utenza elettrica. Il canone della televisione è stato addebitato sia sulla fattura elettrica intestata a me che su quella intestata al defunto. Cosa devo fare?

Per evitare l'addebito sull'utenza intestata al deceduto, il lettore deve compilare il "quadro B" della dichiarazione sostitutiva, in qualità di erede, indicando il suo codice fiscale come codice fiscale su cui andrà addebitato il canone. Per chiedere il rimborso del canone addebitato sull'altra utenza e, quindi, non dovuto, il lettore dovrà attivare la procedura in fase di definizione da parte delle Entrate.

LA DOPPIA UTENZA



Sono titolare di due contratti elettrici per residenti: vorrei sapere su quale delle due forniture mi verrà addebitato il canone. Non vorrei correre il rischio di pagare due volte.

Premesso che non si dovrebbe essere titolari di più di un'utenza di tipo domestico residenziale, il canone verrà addebitato sul contratto della tipologia "clienti residenti" (D2), se l'altro contratto è come "altri clienti domestici" (D3). Diversamente, qualora entrambi i contratti fossero per "clienti residenti" (D2), il canone verrà addebitato sulla fornitura attivata più di recente.

L'UTENZA DISATTIVATA



Ho disattivato un'utenza elettrica come residente nel corso dell'anno e non ho intenzione di attivare alcuna nuova utenza elettrica dello stesso tipo nel corso dell'anno. Cosa succederà con il canone Rai? Come mi verranno addebitate le rate del canone che mancano? Verrà emessa una apposita fattura a conguaglio?

L'importo residuo del canone dovrà essere corrisposto direttamente dal contribuente all'agenzia delle Entrate mediante pagamento con il modello F24. Nel modello andranno indicati i codici tributo "TVNA" o "TVRI", che saranno operativi dal prossimo settembre.

LA VOLTURA



Sono da poco andato ad abitare in un appartamento, già precedentemente abitato. È stata fatta, da poco, la voltura dell'utenza elettrica a mio nome: a partire da quale periodo mi verrà addebitato il canone in bolletta?

Il canone viene addebitato a partire dal mese in cui è stata volturata la fornitura e l'addebito avverrà nella prima fattura elettrica utile, nella quale saranno altresì calcolate anche le rate scadute. Se il televisore era già posseduto prima dell'attivazione dell'utenza, l'eventuale importo non addebitato deve essere pagato mediante modello F24.